



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LUIGI GALVANI

Via F.Gatti,14 - 20162 Milano

email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Tel. 02 6435651/2/3 Cf 02579690153

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INDICE

PREMESSA	Pag. 2
REGOLAMENTO STUDENTI	“ 3
TITOLO I - PARTECIPAZIONE	“ “
TITOLO II - DIRITTI E DOVERI	“ 5
TITOLO III - REGOLAMENTO DISCIPLINARE	“ 10
REGOLAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	“ 16
REGOLAMENTO GENITORI	“ 18
REGOLAMENTO LABORATORI	“ 21
REGOLAMENTO PALESTRE	“ 23
NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.	“ 24

PREMESSA

Finalità

Il Regolamento dell'IIS "Luigi Galvani" si raccorda in modo organico e coerente con le linee della politica scolastica espresse nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento è finalizzato:

- alla costruzione di un sistema di accordi, regole e valori funzionali alla convivenza civile e democratica all'interno della comunità scolastica;
- alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Diffusione e condivisione

Il Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto. Nel primo periodo dell'anno scolastico il Regolamento è presentato agli studenti dai docenti del Consiglio di Classe, ed alle loro famiglie, {a queste ultime in occasione del primo Consiglio di Classe} insieme al Piano dell'Offerta Formativa ed al Patto Educativo di Corresponsabilità.

Se ne raccomanda l'attenta lettura da parte di tutto il personale e degli studenti. Se ne raccomanda l'attenta lettura anche ai genitori in fase preliminare all'iscrizione, ai fini della condivisione dei valori e dei principi che ispirano l'attività e l'offerta formativa dell'istituto.

Il valore della corresponsabilità

Relazione scuola famiglia

Contestualmente all'iscrizione all'IIS "Luigi Galvani" è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità, ex art. 3 DPR 235/2007, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Riteniamo che la condivisione dei principi educativi e dei valori dell'Istituto sia fondamentale per la buona riuscita dei percorsi formativi degli alunni e per la piena realizzazione dell'offerta formativa proposta.

Corresponsabilità professionale del personale scolastico

È concepita come la necessaria adesione ai principi, ai valori e alle scelte che animano il progetto formativo dell'Istituto, fondamentale per la costruzione di un'esperienza scolastica positiva e produttiva, in cui ritrovare coerenza, fiducia, affidabilità e significato. La corresponsabilità professionale rappresenta, in ogni caso, un impegno e un'assunzione di responsabilità per ogni figura professionale che opera nell'Istituto.

Per quanto riguarda i docenti, la personale dimensione culturale, che si esprime attraverso una libertà d'insegnamento consapevole, si integra necessariamente con la partecipazione alle scelte culturali delineate dal sistema scolastico nazionale e con quelle definite dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto. Lo sviluppo di competenze di cooperazione e condivisione collegiale, così come la valorizzazione del contributo della figura professionale del docente, trovano ampia possibilità sia nell'organizzazione dell'istituto sia nelle opportunità offerte da iniziative di progettualità e di formazione in rete, con altri istituti scolastici, organismi e agenzie formative presenti nel territorio locale e non solo. Si fa, inoltre, riferimento alla normativa contrattuale e al Codice di Comportamento del Personale della Pubblica Amministrazione. Tutta la documentazione di riferimento è pubblicata sul sito dell'Istituto.

Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Modifiche al presente regolamento possono essere proposte da una o più componenti della scuola attraverso i rispettivi rappresentanti e dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto.

Parti del Regolamento

Il Regolamento d'istituto è formato dalle seguenti parti:

- Regolamento studenti
- Regolamento del personale insegnante e Ata
- Regolamento dei genitori
- Regolamento dei laboratori
- Regolamento della palestra
- Indicazioni di comportamento in materia di sicurezza

Fanno inoltre parte del presente documento il Regolamento Viaggi e Stage e il Regolamento Servizi Internet e posta elettronica, pubblicati separatamente, da considerarsi allegati.

REGOLAMENTO STUDENTI

TITOLO I

PARTECIPAZIONE

ART.1 ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali in cui sono presenti gli studenti sono:

- Rappresentanti di Classe
- Consiglio di Classe
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
- Organo di Garanzia
- Comitato di Valutazione
- Consulta Provinciale

ART.2 REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Assemblea di classe

- a) L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe. L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili collocate anche non consecutivamente nella stessa giornata.
- b) (Procedura di convocazione) Le assemblee di classe devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato). La richiesta deve essere presentata con tre giorni di anticipo e deve riportare la firma degli insegnanti che mettono a disposizione le ore. È cura degli studenti coinvolgere lungo l'anno scolastico docenti di diverse discipline. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. L'Assemblea può avere luogo solo se autorizzata con apposito avviso nel registro elettronico.
- c) (Verbale) Il verbale dell'assemblea è redatto a cura degli studenti e trasmesso al docente coordinatore di classe.
- d) (Sorveglianza) Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: l'eventuale verificarsi di condizioni che impediscono il regolare svolgimento dei lavori può comportare la sospensione dell'assemblea, previa consultazione dei Rappresentanti di classe. La sospensione, con le relative motivazioni, è registrata a verbale.

Assemblea di istituto

- a) (Diritto di assemblea) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Le assemblee studentesche nella Scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- b) L'assemblea degli studenti può costituire un Comitato Studentesco che può anche coincidere con l'insieme di tutti i rappresentanti di classe.
- c) (Convocazione) L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, o di almeno il dieci per cento degli studenti, o dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto. La data di convocazione e l'Ordine del Giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. In caso di necessità o di particolare urgenza, l'Assemblea può essere autorizzata dal Dirigente Scolastico in termini di tempo più brevi.
- e) (Svolgimento) È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. L'Assemblea di Istituto si svolge normalmente nell'arco di due ore: può anche articolarsi per classi parallele, purché abbia luogo nell'arco della medesima giornata. Le rimanenti ore possono essere utilizzate per gruppi di studio e di approfondimento da svolgersi secondo un programma comunicato al Dirigente Scolastico contestualmente alla richiesta dell'Assemblea. Alle Assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dalla Presidenza. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di studio e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico (o un suo delegato) anche gli insegnanti che lo desiderano.

- f) (Vigilanza) I responsabili dell'Assemblea vigilano sul rispetto del Regolamento d'Istituto e sul corretto svolgimento dei lavori.
- g) Durante l'Assemblea, i docenti incaricati della sorveglianza comunicano al Dirigente Scolastico eventuali problematiche. In caso di particolare gravità, sentiti i responsabili dell'Assemblea, l'Assemblea può essere sospesa.

ART.3 Il Comitato Studentesco

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco, che non è un organo obbligatorio ma dipende dalla volontà dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

Il comitato studentesco

- concorre a garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea di istituto che è convocata anche su richiesta della maggioranza del comitato studentesco;
- designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno;
- adotta un regolamento interno, approvato dal comitato stesso, di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, da consegnare al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto;
- esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative;
- concorda con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio di Istituto gli spazi scolastici usufruibili e le modalità di accesso;

La Scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio dei diritti di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI

Art.4 Diritti e doveri degli studenti trovano riferimento negli artt. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria”, integrato dal DPR 235 del 21/11/2007 “Regolamento contenente modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n.249...”, nonché nella normativa e negli ordinamenti che regolano il funzionamento della scuola come istituzione formativa.

Art.5 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra le sue componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e dei materiali didattici. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che la conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e le attività di arricchimento formativo facoltative offerte dalla Scuola.
6. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. In presenza di alunni stranieri la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. Nello stesso tempo, la scuola attiva interventi di inclusione nella comunità scolastica, che, nel caso di alunni stranieri, prevedono anche moduli di alfabetizzazione di primo e di secondo livello.
7. La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) attività di arricchimento formativo, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti;
 - c) iniziative concrete per il successo formativo, nonché per la prevenzione e per ridurre fenomeni di dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti ed essere facilmente accessibili, privi di barriere architettoniche;
 - e) la disponibilità di strumentazioni tecnologiche aggiornate;
 - f) interventi di educazione e promozione della salute, attraverso specifici programmi e progetti formativi e informativi, oltre che attraverso interventi di ascolto e mediante il servizio di sportello psicologico.

Art.6 Doveri

- 1) Le attività didattiche devono essere frequentate con regolarità e impegno costante.
- 2) Agli studenti è richiesta l'assunzione di comportamenti rispettosi nei confronti di tutto il personale e dei compagni.
- 3) Le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dagli specifici regolamenti che integrano il presente regolamento devono essere osservate.
- 4) Strutture, macchinari e sussidi didattici devono essere utilizzati in modo corretto e appropriato, come indicato dai docenti e dal personale addetto;
- 5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Norme di comportamento

Ingresso/uscita

Art.7 L'ingresso nella Scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli studenti in ritardo saranno ammessi in classe dall'insegnante della prima ora solo se il ritardo non è superiore a cinque minuti, ed è dovuto a motivi di forza maggiore e non è sistematico.

Per motivi di sicurezza i cancelli dell'Istituto rimarranno chiusi al di fuori degli orari di ingresso e di uscita degli studenti. Per non disturbare lo svolgimento delle lezioni gli studenti che giungono con un ritardo superiore a cinque minuti, saranno ammessi in classe solo con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato), il giorno successivo dovranno giustificare tale ritardo. L'ingresso in ore successive alla seconda è consentito solo in casi eccezionali e documentati con opportune certificazioni (esempio: certificato medico). Per gli studenti pendolari può essere previsto un permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata di massimo 15 minuti, previa richiesta scritta con allegato orario del mezzo di trasporto utilizzato. In caso di condizioni meteorologiche o situazioni analoghe tali da procurare problemi alla circolazione dei mezzi e alla viabilità, il ritardo è tollerato.

Art.8 Gli studenti sono tenuti alla puntualità all'inizio delle lezioni, al rientro in classe dopo l'intervallo e dopo le attività in palestre e laboratori.

Art.9 Biciclette o motocicli, devono essere posteggiati negli spazi appositamente predisposti all'ingresso dell'Istituto, nel percorso dal cancello d'ingresso all'area di parcheggio e viceversa i mezzi dovranno essere condotti a mano. Per motivi di sicurezza, è vietato introdurre skateboard, monopattini e affini all'interno dei locali scolastici. La Scuola non risponde dei veicoli posteggiati negli spazi interni alla Scuola né degli oggetti o beni personali che si trovano all'interno degli edifici.

Art.10 Agli studenti è vietato l'uso dell'ascensore, tranne nei casi autorizzati dalla Presidenza.

Art.11 L'uscita degli studenti dalle rispettive aule deve avvenire dopo il suono della campana che indica il termine delle lezioni. Gli insegnanti, prima che gli studenti escano, controlleranno l'avvenuto riordino delle aule ed usciranno per ultimi.

Entrate/uscite anticipate/posticipate

Art.12 I permessi temporanei di uscita anticipata o di entrata posticipata non potranno superare i dieci minuti e saranno rilasciati dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) per documentati motivi, su richiesta scritta dei genitori e limitatamente alla prima e all'ultima ora. Solo in casi eccezionali possono essere concessi permessi di diversa durata.

Il permesso giornaliero straordinario di uscita anticipata o entrata posticipata deve essere richiesto con un giorno di anticipo o al mattino; è accordato solo in via eccezionale e per documentati motivi. In tal caso, l'autorizzazione è rilasciata per l'intera ora.

Gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o persona delegata e con richiesta scritta dei genitori. Gli studenti maggiorenni giustificano personalmente il permesso.

L'entrata o l'uscita anticipata dell'intera classe è disposta, con preventivo avviso, da un provvedimento del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato) conseguente a una necessaria riorganizzazione temporanea dell'orario. In casi eccezionali che non consentono la preventiva programmazione della riorganizzazione oraria, le famiglie saranno avvisate tramite registro elettronico e/o sito dell'istituto.

Assenze e ritardi

Art.13 Le assenze e i ritardi devono essere giustificati entro tre giorni, trascorsi i quali lo studente non è riammesso alle lezioni, se non accompagnato da un genitore; l'insegnante della prima ora è delegato a verificare la giustificazione di assenze e ritardi. Anche in occasione di assenze collettive comunque motivate (manifestazioni studentesche) gli studenti devono giustificare. L'attività didattica si svolgerà regolarmente per gli studenti presenti nelle classi, qualunque sia il loro numero.

Art.14 Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze.

Art.15 Non sono tollerati complessivamente più di 15 ritardi e/o anticipazioni d'uscita per anno scolastico e non più di 10 per ogni quadrimestre. Dopo 10 ritardi in un quadrimestre non giustificati da gravi motivi il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, sanzionerà lo studente con un'ammonizione scritta. Al superamento dei 15 ritardi si procederà a convocare i genitori dello studente, se minorenne, e ad informare il Consiglio di classe.

Art.16 In caso di malattia infettiva è necessario informare immediatamente alla Scuola.

Frequenza

Art.17 La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere; essa è da intendersi, pertanto, obbligatoria anche qualora, per necessità dell'Istituto, le lezioni dovessero svolgersi in orario pomeridiano. La frequenza irregolare costituisce mancanza disciplinare sanzionabile. Si richiama l'art. 14 c. 14 del DPR n. 122/2009, nonché l'art.5 del DPR N.62/2017: per procedere alla validazione dell'anno scolastico e quindi alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, nel caso di assenze documentate e continuative, come da CM 204/2011, sono previste deroghe, al suddetto limite, sempre che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, e, anche in caso di deroga, l'impossibilità di effettuare la valutazione degli apprendimenti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Per quanto riguarda le deroghe, si rinvia al Pof Triennale di istituto.

Art.18 La frequenza di attività formative in spazi dell'istituto diversi dall'aula o in altra sede (PCTO, stage, attività sportiva..) non sarà conteggiata come assenza ma come "presenza in altra aula o in altra sede".

Art.19 Agli studenti è richiesta una partecipazione positiva e attiva, un impegno regolare e costante anche nella gestione del materiale scolastico e del libretto personale.

Art.20 In caso di assenza o di presenza in altre attività che si svolgono al di fuori della scuola (es. PCTO, stage...), gli studenti dovranno mantenersi informati sulle attività didattiche svolte in classe anche attraverso il registro elettronico.

Libretto dello studente

Art.21 Il libretto personale costituisce documento di identificazione dello studente e ne indica l'appartenenza alla collettività dell'IIS Galvani.

Il libretto è corredato, all'inizio dell'anno, da fotografia e firmato dai genitori. Deve essere conservato con la massima cura ed esibito ad ogni richiesta del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del Personale Ausiliario in servizio all'ingresso. In caso di smarrimento, di furto o danno irrimediabile, deve essere fatta denuncia di smarrimento alle competenti autorità giudiziarie e inviata richiesta scritta al Dirigente Scolastico, che provvederà ad autorizzare il rilascio di un nuovo libretto con la dicitura DUPLICATO, dietro versamento di € 5,00 sul conto corrente postale della Scuola.

Il libretto dovrà essere restituito in caso di trasferimento, ritiro o cessazione di frequenza.

Intervalli

Art.22 Gli intervalli possono essere svolti in classe, negli spazi comuni o nei cortili. Si può usufruire del servizio bar e delle macchinette distributrici o consumare uno snack portato da casa.

Art.23 È assolutamente vietato allontanarsi dall'edificio scolastico durante lo svolgimento delle lezioni o durante la ricreazione.

Art.24 I docenti sono invitati a limitare al massimo le uscite degli studenti dalle aule durante le ore di lezione. e in ogni caso a lasciare uscire un solo studente per volta.

Accesso ai locali scolastici

Art.25 L'accesso di personale esterno è consentito solo previa autorizzazione della Presidenza e firma sull'apposito registro situato presso il centralino.

Art.26 Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e hanno scelto di uscire dalla scuola non possono rimanere all'interno dell'Istituto, indipendentemente dalla collocazione oraria dell'ora di religione.

Art.27 L'accesso a laboratori, officine, palestre, aule speciali è consentito alle classi solo se accompagnate dagli insegnanti. Per accedere a laboratori, officine, palestre gli studenti devono indossare l'abbigliamento idoneo richiesto.

Art.28 Gli studenti esonerati dalle lezioni pratiche di ed.fisica devono comunque essere presenti in palestra.

Art.29 Previa richiesta, gli studenti possono utilizzare, compatibilmente con l'organizzazione scolastica, determinati locali della Scuola anche nelle ore pomeridiane per attività deliberate dagli organi competenti o stabilite d'intesa con il Dirigente Scolastico. L'autorizzazione sarà concessa solo se è garantita la sorveglianza.

Infortunati/emergenze

Art.30 Nel caso di improvviso malessere e/o infortunio di uno studente, verrà tempestivamente avvisata la famiglia; qualora i familiari non fossero reperibili, il Dirigente Scolastico (o i suoi delegati) prenderanno le decisioni del caso mettendo in atto le misure di Primo Soccorso e provvedendo, laddove necessario, all'intervento del 118. Il docente presente sul luogo dovrà immediatamente darne segnalazione ai collaboratori scolastici e produrre relazione scritta.

ART.31 In caso di infortunio in itinere, lo studente o la famiglia dovrà avvisare tempestivamente l'istituto.

Utilizzo delle strutture/infrastrutture

Art.32 Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto del materiale in uso, a mantenere puliti ed in ordine gli ambienti scolastici, lasciandoli al termine delle attività nello stesso stato in cui li hanno trovati, ed a curare la pulizia delle attrezzature da loro utilizzate.

Art.33 Gli studenti sono tenuti a segnalare tempestivamente ai docenti eventuali guasti o manomissioni delle attrezzature scolastiche.

Art.34 (Principio di risarcimento del danno) Chi sporca, deteriora o manomette i locali o le attrezzature scolastiche è tenuto a risarcire i danni arrecati. Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, tutta la classe o le classi interessate ne risponderanno disciplinarmente ed economicamente. Il risarcimento economico sarà addebitato allo studente, al gruppo o alla classe, se individuati. Qualora non si riesca ad individuare in modo univoco i responsabili, il costo delle riparazioni ricadrà sulla comunità scolastica sulla base della distribuzione logistica degli spazi dell'Istituto, nello specifico:

- Classe studenti di appartenenza
- Piano o Corridoio classi di appartenenza
- Spazi comuni tutti gli studenti dell'Istituto

Il versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato sul conto corrente della scuola e sarà considerato assolto a seguito della relativa ricevuta consegnata in segreteria didattica.

La Scuola nel suo complesso rappresenta un bene pubblico. L'igiene, la pulizia e il rispetto del patrimonio presente nella Scuola sono affidati al senso civico di chi ne fa uso e al rispetto del lavoro altrui.

I genitori che iscrivono i loro figli nel nostro istituto sono informati, attraverso il presente Regolamento, del principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto), applicato in caso di azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico da parte degli studenti. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne.

Uso del cellulare a scuola

Art.35 Con riferimento al D.M. n. 30 del 15 marzo 2007, durante l'orario scolastico non è consentito l'uso improprio di telefoni cellulari, sia in classe sia in altri ambienti didattici. Si confida, pertanto, nel senso di corresponsabilità degli studenti e delle famiglie affinché venga compreso il senso del divieto, strettamente connesso con la necessità di consentire il sereno e regolare svolgimento delle attività didattiche.

In caso di uso improprio da parte degli studenti, il cellulare sarà ritirato e consegnato in Presidenza (o Vicepresidenza). I telefoni cellulari ritirati saranno, quindi, restituiti alla fine delle lezioni agli studenti stessi se maggiorenni o ai genitori degli studenti minorenni.

Art.36 La violazione del divieto durante una prova di verifica degli apprendimenti determina l'immediata valutazione negativa della prova (valutazione numerica 1), nonché l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari, come indicato nell'apposita sezione del presente Regolamento.

Art.37 Viene lasciata facoltà ai singoli Consigli di Classe di concordare misure preventive, quali, ad es., il ritiro dei cellulari durante le ore di lezione, con deposito degli stessi in appositi contenitori forniti dall'Istituto.

Art.38 Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per tutto il personale (C.M. 362/1998). È inoltre vietato, per chiunque, effettuare conversazioni telefoniche private nei corridoi, nell'atrio e in ogni altro locale della scuola, se non per esigenze conclamate e per comunicazioni brevi, a bassa voce, durante l'orario delle attività didattiche dell'istituto.

Art.39 Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. Si ricorda che in tal caso è anche possibile utilizzare il telefono della scuola.

Art.40 Uso del cellulare in ambito didattico: considerato l'impatto che le nuove tecnologie hanno sull'apprendimento, l'uso dei cellulari da parte degli studenti e dei docenti è consentito durante lo svolgimento di particolari attività didattiche, su precisa indicazione del docente e previo accordo nell'ambito del Consiglio di Classe, coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Divieto di fumo

Art.41 È assolutamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico, quali cortili e spazi antistanti gli accessi principali e di servizio. (D. Lgs.6/2016). La violazione sarà trattata come previsto dalla legge (multa amministrativa). Sul piano disciplinare, gli studenti sorpresi a fumare in orario scolastico saranno impegnati in attività socialmente utili nei confronti della comunità scolastica.

Tutela della privacy

Art. 42 Poiché la comunità scolastica tutela il diritto alla riservatezza, non sono consentiti il trattamento di dati personali acquisiti mediante videofonini o altri dispositivi elettronici, l'effettuazione e diffusione di foto, le registrazioni audio o video in assenza di un esplicito consenso (Direttiva n. 104 MPI 30 novembre 2007 – Regolamento Ue 2016/679, denominato GDPR). L'uso improprio di immagini, video o altro materiale che consente la chiara individuazione dei soggetti coinvolti sarà trattato sul piano legale.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

TITOLO III

Sanzioni disciplinari (rif. Circolare MIUR prot.3602,31 luglio 2008)

Art.43 Agli studenti che non rispettino i doveri scolastici o adottino comportamenti, azioni ed espressioni lesivi della dignità e delle opinioni di ciascuno, anche nelle immediate vicinanze della Scuola, sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, fermo restando le eventuali responsabilità penali se il fatto costituisce reato:

- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto e annotazione sul registro di classe
- c) ammonizione scritta del Dirigente Scolastico
- d) convocazione dei genitori
- e) sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore ai quindici giorni
- f) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni
- g) disimpegno in mansioni a beneficio della comunità scolastica
- h) risarcimento economico dei danni arrecati alle attrezzature, alle strutture, agli arredi e ai sussidi didattici di proprietà della Scuola, del personale o dei compagni e/o obbligo di ripristinare l'ambiente danneggiato (pulire, lavare, raccogliere carte, etc.).

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nelle quattro tabelle allegate al presente Regolamento e fanno riferimento:

- alle infrazioni disciplinari non gravi (tabella A)
- alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabelle B e C)
- alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (tabella D).

Art.44(Convertibilità delle sanzioni) Allo studente sarà data possibilità di convertire la sanzione in attività compensative in favore della comunità scolastica, indicate dallo stesso Organo sanzionatorio.

Art.45(Comunicazioni alle famiglie) Ai genitori sarà data comunicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni.

Art.46(Applicazione delle sanzioni) Per l'erogazione delle sanzioni, comunque temporanee e proporzionate alla infrazione, l'organo competente valuterà la gravità dell'infrazione, rispettando il principio di gradualità nella tipologia di infrazione commessa. I fatti oggetto di valutazione devono essere oggettivamente accertati e indicati in modo circostanziato nel verbale dell'organo competente e nel provvedimento di irrogazione della sanzione individuata.

Art.47(Doveri del sanzionatore) L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare preliminarmente lo studente ad esporre le proprie ragioni sull'infrazione contestata. Nei casi di richiamo scritto le contestazioni sono fatta seduta stante dall'insegnante interessato e annotate sul registro di classe. Per tutte le infrazioni che vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Classe lo studente potrà presenziare ai lavori del Consiglio di Classe per esporre personalmente l'accaduto. In caso di studente minorenni è prevista la presenza di almeno un genitore/tutore. Nel caso in cui lo studente coinvolto nei fatti in trattazione svolga il ruolo di rappresentante degli studenti, non è previsto che partecipi alla riunione del Consiglio di Classe come rappresentante.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte del DS si conclude entro 20 giorni; quello da parte di organi collegiali entro 30 giorni.

Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dello studente. Il procedimento disciplinare in corso non si interrompe in caso di trasferimento ad altra Scuola o di passaggio ad altro ordine di Scuola.

Art.48 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art.49 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità e dignità.

Art.50 In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica dovranno essere prese iniziative atte a mantenere un rapporto con lo studente e i suoi genitori e tali da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art.51 Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si elencano a solo titolo esemplificativo alcune delle ipotesi di reato secondo il Codice Penale: oltraggio; percosse; lesioni personali; diffamazione; violenza privata; minacce; furto; rapina; estorsione; danneggiamento; deturpamento o/e imbrattamento di cose altrui; truffa; detenzione e porto abusivo d'armi; atti contrari alla pubblica decenza; uso o spaccio di sostanze stupefacenti.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg., la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Qualora l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione rappresentata dallo studente o dalla famiglia sconsiglino il rientro nella Scuola di appartenenza, lo studente può iscriversi, anche nel corso dell'anno, ad altra Scuola.

Impugnazioni – Organo di Garanzia

Art.52(Impugnazione) Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al competente Organo di Garanzia Interno.

All'Organo di Garanzia gli studenti o chiunque abbia interesse può rivolgersi per conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Art.53(Organo di Garanzia) Come previsto dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, è istituito un Organo di Garanzia interno alla Scuola, il cui funzionamento è disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'Organo di Garanzia è istituito dal Consiglio di Istituto e dura in carica due anni. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un genitore, individuato dalla propria componente, da un docente, designato dal Consiglio di Istituto e da uno studente del triennio eletto dagli studenti.

I componenti dell'Organo di Garanzia devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto. A tal fine, in aggiunta ai membri effettivi dell'Organo di Garanzia, vengono eletti due membri supplenti, che intervengono in caso di malattia o di incompatibilità dei membri effettivi. L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi entro 10 giorni dal ricorso.

Art.54 (Regolamento dell'Organo di Garanzia)

- a) L'Organo di Garanzia può riservarsi di invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni;
- b) le decisioni dell'organo di garanzia sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- c) l'astensione non influisce sul conteggio dei voti;
- d) per la validità delle deliberazioni, è necessario che siano presenti tutti i membri (collegio perfetto);

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI
SANZIONE: AMMONIZIONE SCRITTA

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche	• Elevato numero di assenze • Assenze ingiustificate • Assenze "<i>strategiche</i>" • Oltre 10 ritardi e/o uscite anticipate in un quadrimestre non giustificati da gravi motivi • Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora • Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe • Consegna non puntuale delle verifiche • Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate • Utilizzo improprio del telefono cellulare durante le lezioni (ritiro del cellulare)	Il DIRIGENTE SCOLASTICO, in accordo con il COORDINATORE DELLA CLASSE: 1) accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2) applica la sanzione dell'ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico che sarà trasmessa alla famiglia e inclusa nel fascicolo personale dello studente 3) offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa. APPELLO Organo di Garanzia interno
RISPETTO DEGLI ALTRI	• Insulti e termini volgari e/o offensivi • Interventi inopportuni durante le lezioni • Non rispetto del materiale altrui • Mancato rispetto delle "regole" in ogni luogo dove si svolge attività scolastica, anche esterno alla scuola	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	• Violazioni dei regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati, dovute a superficialità	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	• Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente • Danneggiamenti delle attrezzature di laboratorio dovuti a superficialità	

Come misure accessorie o come conversione della sanzione possono essere previste: pulizie di locali o dei cortili della Scuola, piccole manutenzioni, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e ad una rielaborazione critica degli episodi verificatisi.

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
SANZIONE: SOSPENSIONE NON SUPERIORE A 15 GIORNI

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	• Ricorso alla violenza o ad atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui • Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui • Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone • Furto • Lancio di oggetti contundenti • Introduzione nella Scuola di alcolici e/o droghe • Atti o parole che consapevolmente tendano a emarginare altri studenti • Uso improprio del cellulare durante le lezioni e manifesta opposizione nei confronti dei docenti. • Trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante videofonini, effettuazione e diffusione, in assenza di esplicito consenso	Il CONSIGLIO DI CLASSE: 1. accoglie le segnalazioni ed in accordo con il Dirigente Scolastico ne accerta la veridicità 2. applica la sanzione della sospensione valutando tutti gli elementi accertati e tenendo conto del principio di gradualità. 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa APPELLO Organo di Garanzia interno
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE E RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	• Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati • Danneggiamento volontario di impianti dispositivi di sicurezza (per esempio prese, spine, allarmi, cartellonistica di sicurezza, estintori, telecamere, etc.) • Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) • Scritte su muri, porte e banchi • Uso inappropriato di Internet	
ALTRO	• Contraffazione di firme di giustificazione • Dopo 3 ammonizioni scritte del Dirigente Scolastico (1 giorno di sospensione) • Oltre 15 ritardi e/o uscite anticipate (1 giorno di sospensione) • Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate	

Nel caso di danni patrimoniali alle strutture, agli strumenti e ai sussidi didattici è anche previsto il risarcimento del danno.

Come misure accessorie o come conversione della sanzione possono essere previste: pulizie di locali o dei cortili della Scuola, piccole manutenzioni, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e ad una rielaborazione critica degli episodi verificatisi.

In merito al trattamento improprio dei dati personali si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

TABELLA C

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

SANZIONE: SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GIORNI ALL'INTERO ANNO SCOLASTICO

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.). Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento previsto dal c.7 dell'art. 4 dello Statuto	II CONSIGLIO DI CLASSE presieduto dal Dirigente Scolastico - accoglie le segnalazioni e ne accerta la veridicità - valuta la gravità del fatto accertato e propone la sanzione.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento previsto dal c.7 dell'art. 4 dello Statuto	II CONSIGLIO DI ISTITUTO: - accoglie le indicazioni del Consiglio di Classe, - valuta la gravità del fatto accertato ed applica la sanzione APPELLO Organo di Garanzia interno

Come misura accessoria può essere prevista la produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e ad una rielaborazione critica degli episodi verificatisi.

TABELLA D
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI
SANZIONE: MULTA

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	• Infrazione al divieto di fumare all'interno della Scuola (con segnalazione alla AST per le relative sanzioni)	Le multe vengono accertate ed irrogate dal DIRIGENTE SCOLASTICO (o da un suo delegato) Il CONSIGLIO D'ISTITUTO stabilisce 1. l'entità delle sanzioni 2. la destinazione dei fondi raccolti 3. le sanzioni ulteriori per chi non ottempera al pagamento della multa (aumento della sanzione pecuniaria e/o ricorso a sanzioni ulteriori) APPELLO Organo di Garanzia interno
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	• Danneggiamento volontario di impianti dispositivi di sicurezza (per esempio prese, spine, allarmi, cartellonistica di sicurezza, estintori, telecamere, etc.) • Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) • aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive	Il CONSIGLIO DI CLASSE accoglie le segnalazioni ed in accordo con il Dirigente Scolastico ne accerta la veridicità Il DIRIGENTE SCOLASTICO accerta l'entità del danno con i genitori dello studente interessato Il CONSIGLIO DI ISTITUTO stabilisce le sanzioni ulteriori per chi non ottempera al pagamento della multa (aumento della sanzione pecuniaria e/o ricorso a sanzioni ulteriori) APPELLO Organo di Garanzia interno

Come misure accessorie possono essere previste: pulizie di locali o dei cortili della Scuola, piccole manutenzioni, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e ad una rielaborazione critica degli episodi verificatisi.

REGOLAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.1 - Tutto il personale esprime il diritto/dovere di partecipare e contribuire in modo corresponsabile al raggiungimento degli obiettivi formativi e di convivenza civile e democratica all'interno della comunità scolastica.

Gli organi collegiali in cui sono presenti i docenti sono:

- Collegio Docenti
- Consiglio di Classe
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
- Organo di Garanzia
- Comitato di Valutazione

Gli organi collegiali in cui è presente il personale Ata sono:

- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto

Il personale docente e Ata è inoltre rappresentato, a livello di istituto, da appositi organismi di carattere sindacale.

Art.2 Lo svolgimento delle attività sindacali è garantita con riferimento al Contratto Integrativo d'Istituto.

PUNTUALITÀ

Art.3 La puntualità deve essere garantita da tutto il personale. Si raccomanda il rispetto dei turni di servizio assegnati (pers. ATA), con riferimento particolare al primo turno. Si ricorda che, per contratto, i docenti in servizio alla prima ora devono essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. La campana suonerà alle 7.55 per facilitare l'ingresso degli studenti che, in aula, dovranno trovare il docente in servizio. Gli assistenti tecnici dovranno predisporre l'apertura dei laboratori prima dell'inizio delle attività didattiche.

I docenti sono tenuti alla puntuale presenza alle proprie lezioni, alle sedute degli Organi Collegiali di cui fanno parte e alle altre attività regolarmente deliberate o di servizio. La firma del registro elettronico costituisce attestato di presenza personale durante il periodo di attività didattica. I docenti in servizio alla prima ora devono essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e vigilare affinché l'accesso degli studenti ad aule, palestre e laboratori, si svolga regolarmente. Analogo comportamento di vigilanza dovrà essere tenuto alla fine delle lezioni durante l'uscita dalla scuola.

Art.4 Il personale ATA è tenuto alla puntuale presenza in istituto dove svolgerà le mansioni previste dall'ordine di servizio ed attesterà la propria presenza e il proprio orario di servizio tramite i mezzi a ciò predisposti. La puntualità deve essere garantita ad inizio giornata e ad ogni cambio turno (docenti) e rispetto dell'orario del turno di servizio assegnato (pers. ATA). Gli assistenti tecnici dovranno predisporre l'apertura dei laboratori prima dell'inizio delle attività didattiche.

Art.5 In caso d'assenza, per consentire l'organizzazione delle sostituzioni, il personale deve avvisare tempestivamente la scuola, entro le ore 7.30, fatte salve situazioni impreviste, al recapito telefonico della Segreteria. La giustificazione delle assenze avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e conseguenti modalità amministrative.

OBBLIGO VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Art.6 Durante la permanenza degli studenti nei locali scolastici la vigilanza deve essere effettuata dal personale docente e dal personale tecnico e ausiliario. Si raccomanda una gestione efficace del gruppo classe. Si ricorda che tra gli interventi regolativi disciplinari non è previsto l'allontanamento degli studenti dalla classe.

Art. 7 Il docente ha la responsabilità degli studenti della classe che risultano presenti nell'aula o negli altri locali ad uso didattico dove svolge la propria lezione. Ogni cambio d'ora deve svolgersi nei tempi strettamente necessari. Comporta una grave responsabilità per tutti gli insegnanti (sia teorici che tecnico-pratici) allontanarsi immotivatamente durante l'orario di servizio, dalle aule, dai laboratori e dalle palestre. Qualora il docente sia costretto ad allontanarsi dall'aula deve affidare la classe ad uno dei collaboratori scolastici in servizio nel corridoio per garantire la continuità della vigilanza.

Art.8 Il personale ausiliario ha la responsabilità degli alunni che transitano negli spazi comuni all'Istituto (atrio, corridoio, servizi igienici) e quella delle classi ad esso momentaneamente affidate. Comporta una grave responsabilità l'allontanamento dal proprio posto di lavoro, come assegnato da appositi ordini di servizio.

Art.9 - Durante l'intervallo i docenti rimarranno nell'aula o nello spazio in cui si è svolta l'attività.

DOCUMENTI SCOLASTICI

Art.10 (Registro elettronico) Nel registro elettronico devono essere inserite tutte le informazioni relative allo svolgimento dell'attività didattica giornaliera: presenza del docente in classe, secondo l'orario di servizio ordinario o straordinario (es. supplenza/sostituzione), materia, argomenti trattati, assenze, giustificazioni, entrate ed uscite fuori orario, attività in altra sede, assenze da non conteggiare).

Sul registro devono essere inoltre annotate tempestivamente le informazioni relative ad attività programmate (es. verifiche), avendo cura di non sovrapporsi con altre attività già comunicate né di pianificare un numero eccessivo di verifiche nella stessa giornata.

Art.11 Gli elaborati scritti, per le materie che li prevedono, che devono essere corretti, valutati e illustrati agli studenti nei tempi previsti dal "Contratto formativo" della classe.

Art.12 Come da indicazioni fornite dalla Presidenza, nonché come previsto dal Regolamento viaggi, i Consigli di Classe dovranno assicurare la continuità dei processi di apprendimento per gli studenti impegnati in stage linguistici e partenariati e Alternanza S/L, (ora PCTO), rendendo accessibili contenuti e unità didattiche attraverso il registro elettronico o altre forme istituzionali di comunicazione (sito web, piattaforme educative...).

I Consigli di Classe, inoltre, non programmeranno interrogazione e /o verifiche nei periodi immediatamente successivi alla conclusione delle iniziative formative in questione.

Art.13 All'inizio dell'anno, ed entro la conclusione dello stesso, i docenti consegnano i documenti indicati nelle riunioni del Collegio e/o con circolare, contenente anche le scadenze di riferimento.

USO DEL CELLULARE

Art.14 L'utilizzo del cellulare è vietato durante le ore di lezione tanto per gli studenti quanto per i docenti e, nello svolgimento del servizio, per tutto il personale (C.M. 30/2007). Si rimanda agli artt.27-32 sez. Regolamento Studenti del presente documento.

MISURE DI SICUREZZA

Art.15 Occorre attenersi rigorosamente alle indicazioni presenti nell'apposita sezione del presente Regolamento, nonché ad eventuali ulteriori disposizioni trasmesse dalla Presidenza.

UTILIZZO LABORATORI

Art.16 L'Ufficio Tecnico predispone all'inizio dell'anno un quadro orario per ogni laboratorio, sul quale i docenti dovranno indicare orario di utilizzo e attività prevista.

PARCHEGGIO BICICLETTE

Art.17 Il parcheggio delle biciclette è consentito solo ed esclusivamente nel cortile adiacente all'ingresso principale dove è posizionata una rastrelliera, come indicato dai cartelli informativi affissi nell'area interessata.

DIVIETO DI FUMO

Art.18 È assolutamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico, quali cortili e spazi antistanti gli accessi principali e di servizio (D.Lgs.vo 6/2016). Si richiama il senso di corresponsabilità nella osservanza della norma anche in considerazione della funzione educativa svolta da tutte le persone che, a vario titolo, operano nell'ambiente scolastico.

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia al Contratto Integrativo d'istituto.

REGOLAMENTO GENITORI

Partecipazione

Art. 1 Gli Organi Collegiali in cui sono presenti i genitori sono:

- Consiglio di Classe
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
- Organo di Garanzia
- Comitato di Valutazione

Opera nell'istituto anche il Comitato dei Genitori.

Di seguito si esplicitano le definizioni dei Rappresentanti di Classe e del Comitato dei Genitori.

Rappresentanti di classe

Ogni anno i genitori di ciascuna classe hanno il diritto di eleggere i loro rappresentanti dando una preferenza. Ogni classe ha diritto ad avere due rappresentanti, anche nel caso di classi articolate.

I genitori Rappresentanti di Classe sono i principali intermediari tra tutti i genitori degli studenti della classe e gli Organi Collegiali della Scuola, possono richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione di assemblee dei genitori della propria classe, ciò deve avvenire per iscritto, con un preavviso di almeno cinque giorni, specificando: ordine del giorno, data, orario di inizio e orario di termine dell'assemblea. Si concorderanno con il Dirigente Scolastico gli spazi da utilizzare e l'eventuale intervento dello stesso Dirigente, di docenti o di esperti esterni qualora richiesti.

I genitori che per cause di forza maggiore non possono partecipare a dette riunioni sono tenuti ad informarsi presso i loro rappresentanti sugli argomenti discussi.

Le convocazioni delle assemblee di classe avvengono per iscritto tramite circolare pubblicata sul sito e gli avvisi sono affidati agli studenti, una copia viene affissa sulla bacheca genitori ed inserita sul sito dell'Istituto.

I Rappresentanti di Classe sono membri di diritto del Comitato dei Genitori

Comitato dei genitori

Il Comitato dei Genitori è l'assemblea dei genitori rappresentanti di classe.

Il Comitato viene rinnovato ogni anno dopo l'elezione dei rappresentanti stessi, è dotato di un regolamento, di un Presidente, di due Vicepresidenti e di un Segretario.

Le convocazioni avvengono per iscritto e gli avvisi sono affidati agli studenti i cui genitori sono rappresentanti di classe, inoltre una copia viene affissa sulla bacheca genitori ed inserita sul sito dell'Istituto.

Le riunioni del Comitato dei Genitori sono pubbliche.

In caso di necessità, il Presidente del Comitato dei Genitori può convocare l'Assemblea dei Genitori (genitori rappresentanti e non), mediante avviso scritto affidato agli studenti, inserito sul sito dell'Istituto.

DIRITTI E DOVERI

Art.2 I genitori hanno il diritto ed il dovere di occuparsi dei propri figli attivamente anche in ambito scolastico, perciò hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita della Scuola attraverso tutti gli Organi Collegiali, le occasioni e le modalità che si presentano e si succedono nello svolgimento dell'anno scolastico. In modo particolare i genitori sono invitati a vigilare sul puntuale adempimento degli obblighi scolastici dei propri figli, tenendosi costantemente informati attraverso il Registro Elettronico e la consultazione del sito dell'istituto, controllando e firmando il libretto scolastico, richiedendo colloqui personali con i docenti e partecipando attivamente ai Consigli di classe. L'Istituto si impegna ad avvisare prontamente i genitori in caso di scarso rendimento o di frequenza irregolare, per individuare insieme ragioni e strategie di recupero.

Art.3 I genitori hanno il dovere di informare la Scuola circa la situazione familiare, dal punto di vista legale, come indicato nel modello di iscrizione ministeriale e in quello fornito dalla scuola all'atto della conferma/riconferma dell'iscrizione.

Art.4 Modifiche ai recapiti comunicati all'atto dell'iscrizione devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Didattica, come indicato nel modello di iscrizione fornito dalla scuola all'atto della conferma/riconferma dell'iscrizione.

Art.5 In presenza di particolari patologie del proprio figlio, fornendo adeguata documentazione medica. È inoltre auspicabile la segnalazione di qualsiasi altra problematica, che possa incidere negativamente sulla partecipazione dello studente alla vita scolastica.

Art.6 I genitori degli studenti minori hanno l'obbligo di firmare tempestivamente le richieste di giustificazione per le assenze e per i ritardi e di firmare le altre comunicazioni e gli atti inerenti ai rapporti con l'Istituto. Essi sono tenuti a depositare le proprie firme presso l'Istituto al momento dell'iscrizione.

Art.7 Le domande di esonero dalle attività pratiche di educazione fisica, opportunamente documentate da certificato medico, devono essere presentate in carta libera entro il 30 settembre, salvo sopraggiunti motivi. L'esonero prevede la presenza dello studente in palestra e la partecipazione alle attività teoriche della materia.

Art.8 I genitori sono consapevoli dei rischi che alcune attività di educazione fisica possono comportare per chi porta occhiali o lenti a contatto, piercing o orecchini, e autorizzano comunque il proprio figlio, rientrante nelle fattispecie indicate, allo svolgimento delle stesse.

Art.9 I genitori possono chiedere colloqui con i docenti o con i rappresentanti dell'Istituto previo appuntamento.

Art.10 I genitori hanno diritto ad avere informazioni personali direttamente dagli insegnanti sul comportamento ed il profitto dei propri figli; a tale scopo ogni anno il Consiglio d'Istituto, sentite anche le esigenze e le richieste dei genitori, fissa le modalità di organizzazione della relazione scuola-famiglia.

Art.11 In caso di situazioni particolarmente gravi, la famiglia è convocata nell'immediato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art.12 (Principio di risarcimento del danno) I genitori che iscrivono i loro figli nel nostro istituto sono informati, attraverso il presente Regolamento, del principio del risarcimento del danno ((v.art.26 sez. Regolamento studenti del presente documento)

Art.13 I genitori sono consapevoli che la scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di oggetti personali (v.art. 3 sez. Regolamento studenti del presente documento)

Art.14 (gestione del servizio libri in comodato d'uso) Nei limiti delle disponibilità finanziarie in bilancio, è istituito un servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo, offerto su richiesta ai nostri studenti in base ai requisiti di cui al p. 2.

1. La scuola acquista i testi adottati "obbligatori", per l'anno scolastico di riferimento, come da documentazione.
2. L'accesso al comodato d'uso è riservato alle famiglie con Indicatore situazione economica equivalente(ISEE) uguale o inferiore al limite indicato dal Ministero (MIUR) per l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche.
3. I beneficiari del servizio sono individuati attraverso apposita graduatoria, formulata in base al dato economico indicato.
4. Le richieste sono soddisfatte nell'ambito delle risorse disponibili.
5. Per la richiesta occorre compilare in tutte le sue parti, pena esclusione, l'apposito modulo entro il 1° ottobre di ogni anno scolastico.
6. In caso di parità di punteggio hanno precedenza le famiglie con maggior numero dei figli in età scolare (dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado); presenza di disabilità in famiglia, casi sociali. Punteggi attribuiti: 1 punto per ogni figlio, 2 punti per le situazioni di disabilità, 1 punto per i casi sociali.
7. I libri sono concessi in comodato d'uso per un uno o per più anni. In tal caso, l'alunno che ha ricevuto in prestito testi su base pluriennale li conserva nell'anno successivo.
8. La graduatoria dei beneficiari è depositata in segreteria.
9. I libri sono distribuiti agli studenti beneficiari possibilmente entro il mese di ottobre, mediante nota di consegna da restituire firmata.
11. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere restituiti contestualmente al rilascio del nulla osta.

Art.15 Obblighi del comodatario

1. Il comodatario si impegna per iscritto a custodire i testi con cura, senza prestarli né deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell'uso.
2. Non sono consentite sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità del libro. In caso di danneggiamento volontario o di mancata restituzione sarà applicata una penale pari al 50% del prezzo di copertina.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, non sarà dato accesso al servizio di comodato per gli anni successivi.

CONTRIBUTO VOLONTARIO

Art.16 Rif. normativi

L. 40/2007, art.13, Legge Bersani;

N.M. 312/2012 Indicazioni utilizzo contributi scolastici famiglie;

N.M. 593/2013 Richiesta contributi scolastici alle famiglie;

C.n.3/E/2016 Agenzia delle Entrate;

Risoluzione n. 68/E/2016 Agenzia delle Entrate;

Decreto 129/2018 Nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Come previsto dalla normativa vigente in materia di contributo volontario, l'IIS Galvani di Milano propone alle famiglie il versamento di un contributo annuale di importo pari a € 180.00, deliberato dal Consiglio di Istituto, così finalizzato:

- Quota fissa, pari a € 7,50, relativa alla polizza assicurativa (infortuni e responsabilità civile);
- Quota fissa, pari a € 22,50, relativa alle spese per il materiale necessario alla frequenza scolastica (libretto personale, fogli protocollo per le verifiche)
- Quota volontaria, pari a € 150.00, relativa alle seguenti voci di spesa, gestite con i seguenti criteri:
 - ⇒ Innovazione tecnologica: acquisto di infrastrutture per la dotazione tecnologica di aule, laboratori e spazi comuni e relativi accessori; acquisiti relativi alle specificità degli indirizzi presenti nell'istituto;
 - ⇒ Ampliamento dell'offerta formativa: acquisto di materiali didattici e di consumo, di beni e servizi direttamente rivolti alla didattica e al potenziamento dell'intera offerta formativa;
 - ⇒ Edilizia scolastica: interventi di manutenzione alle strutture, effettuati con l'autorizzazione tecnica dell'Ente proprietario dei locali, qualora lo stesso non sia in grado di provvedere in proprio in tempi congruenti con il rispetto delle esigenze didattiche e del diritto allo studio degli studenti.

Si precisa che:

- il versamento è effettuato all'atto della conferma dell'iscrizione alla classe prima e all'atto del rinnovo dell'iscrizione alle classi successive; in caso di iscrizione in corso d'anno, il versamento della quota volontaria è proposto solo se l'iscrizione avviene entro il 31 ottobre. In caso di trasferimento in corso d'anno, la quota volontaria versata sarà restituita solo se il trasferimento avviene entro il 31 ottobre;
- Il versamento della quota, sia la parte volontaria sia quella fissa, sono detraibili ai fini fiscali, come indicato nella apposita informativa;
- in caso di altro figlio frequentante l'istituto, il versamento è ridotto del 50%;
- il versamento deve essere effettuato sul c/c postale dell'istituto, riportando nome e cognome dello studente, classe e indirizzo di studio e la causale: erogazione liberale;
- le ricevute di versamento sono consegnate in Segreteria Didattica;
- le finalità di spesa sono indicate nella Relazione al Programma Annuale;
- il resoconto delle spese effettuate è relazionato al Consiglio di Istituto annualmente, al termine di ogni esercizio finanziario, in sede di Conto Consuntivo.

REGOLAMENTO LABORATORI

NORME GENERALI

Premessa

Poiché l'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce lavoratore anche l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione e poiché il personale scolastico è assimilato al preposto e/o al lavoratore in relazioni alle funzioni espletate, i laboratori sono luoghi di lavoro e pertanto soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Art.1 I docenti che utilizzano i laboratori devono prevedere nella loro programmazione didattica un modulo dedicato alle norme antinfortunistiche specifiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio.

Art.2 L'accesso ai laboratori è consentito solo in presenza del docente teorico, del docente tecnico –pratico e dell'assistente tecnico di laboratorio che si assumono la responsabilità, ognuno per la parte di propria competenza, del lavoro che viene svolto nel laboratorio. L'accesso al laboratorio è consentito in presenza di un solo docente nel caso di assenza di pericoli oggettivi (ad esempio laboratori PC, linguistico, etc.) o quando non si effettui alcuna attività che ne presenta.

Art.3 Gli studenti presenti nel laboratorio per svolgere la loro attività devono rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti.

Art.4 Gli studenti ed il personale devono seguire le indicazioni relative allo smaltimento e allo stoccaggio dei rifiuti speciali.

Art.5 Ogni laboratorio è dotato di cassetta di pronto soccorso, al proprio interno o in area limitrofa, per il primo intervento il cui contenuto è controllato e reintegrato, con richiesta all'Ufficio Tecnico, a cura dell'assistente tecnico.

Art.6 È severamente vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti nel laboratorio.

Art.7 Il laboratorio deve essere lasciato in ordine dopo lo svolgimento delle attività.

Art.8 L'accesso ai laboratori è soggetto a programmazione. L'orario di utilizzo del laboratorio sarà esposto nella bacheca del laboratorio stesso. Eventuali disponibilità per l'utilizzo saranno concordate con la Presidenza.

Art.9 L'accesso ai laboratori è consentito a studenti e docenti (nel rispetto dell'art. 1) al di fuori dell'orario scolastico su autorizzazione del Dirigente Scolastico, dopo che lo stesso avrà vagliato le motivazioni didattiche espresse nella richiesta.

Art.10 Gli accessi ai laboratori oltre l'orario previsto, ai fini di una corretta gestione del laboratorio, vanno segnalati preventivamente al responsabile del laboratorio ed all'assistente tecnico, in quanto coordinatori dell'attività stessa.

Art.11 Tutti gli insegnanti che usufruiscono del laboratorio dovranno segnalare all'Ufficio Tecnico ogni inconveniente, guasto, proposta di ottimizzazione. Tale segnalazione dovrà essere il più possibile accurata in modo da consentire/suggerire:

- un più rapido ripristino della situazione di normalità
- il comportamento più opportuno da tenere per evitare il ripetersi dell'inconveniente lamentato
- le caratteristiche più adeguate della strumentazione, a cui riferirsi in sede di nuovo acquisto di strumentazione analoga.

Art. 12 Ai responsabili di laboratorio ed all'assistente tecnico è affidato l'incarico di provvedere che tutte le disposizioni precedenti siano rispettate.

Art. 13 Il Dirigente Scolastico è responsabile del rispetto della normativa vigente in tema di software e pertanto non può consentire a nessuno l'effettuazione e l'uso di copie dei programmi non consentite dalla licenza di uso. Ai responsabili di laboratorio ed all'assistente tecnico è affidato l'incarico di provvedere affinché tutte le disposizioni precedenti siano rispettate.

Art. 14 I laboratori possono essere dotati di "biblioteca di laboratorio". I testi sia libri che manuali, sono da intendersi solo a supporto dell'attività didattica specifica e quindi non possono essere prelevati in prestito, in nessun caso.

Art. 15 Non è consentito l'utilizzo per scopi personali di Internet, la stampa di documenti o quant'altro in dotazione al laboratorio.

Art. 16 I laboratori devono essere corredati delle norme e del manuale di uso pratico che interessano i reparti, le macchine e le apparecchiature: gli strumenti devono essere corredati del libretto d'uso e di manutenzione. Si dovrà procedere con cura e tempestività a quanto segue:

- a) periodici controlli dei reparti e delle relative attrezzature affinché siano costantemente soddisfatte le vigenti norme di sicurezza e di igiene;
- b) programmazione annuale della manutenzione ordinaria per tenere efficienti le attrezzature, revisione e manutenzione straordinaria delle attrezzature preventivamente predisposta in modo da essere effettuata, salvo casi di urgente necessità, nei mesi di giugno e luglio;
- c) sostituzione, con il passare del tempo e secondo le necessità, delle attrezzature obsolete, totalmente o in parte, con altre più aggiornate di medesima concezione, rispettando un ordine di necessità dei vari reparti;
- d) sviluppo e ristrutturazione dei vari reparti, dove è necessario, per soddisfare le eventuali nuove esigenze che man mano si determinano nell'Istituto.

Art. 17 L'attività nei laboratori deve essere consentita solo se gli studenti sono dotati degli indumenti o delle attrezzature di protezione (tuta, camice, guanti, occhiali, cuffia per capelli lunghi, etc.) previste dalle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e prescritte dai docenti. Gli studenti non forniti di quanto previsto rimarranno nei locali senza svolgere attività. E' responsabilità del docente accertarsi che ciò avvenga.

Art. 18 - La pulizia delle apparecchiature dei laboratori è affidata agli assistenti di laboratorio; sarà cura dei docenti e degli assistenti invitare gli studenti prima della fine della lezione al riordino delle macchine e dei bancali, lasciando tutto pronto per gli altri utenti.

Art. 19 - Tutto il materiale presente nei laboratori deve essere inventariato.

Art. 20 - Gli assistenti di laboratorio sono tenuti alla verifica giornaliera dell'efficienza delle apparecchiature in dotazione al laboratorio di cui sono responsabili. Qualora riscontrassero malfunzionamenti gli assistenti sono tenuti a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico specificando: tipo di apparecchiatura, numero di inventario, guasto riscontrato.

Art. 21 - Gli assistenti di laboratorio devono accertarsi che il materiale dato agli studenti all'inizio della lezione sia funzionante e devono verificarne la restituzione al termine della lezione. Se l'assistente di laboratorio non è presente durante la distribuzione o la restituzione del materiale, di queste operazioni è responsabile il docente. Eventuali danneggiamenti dolosi o furti devono essere contestati agli studenti immediatamente.

Art. 22 - In ottemperanza al Regolamento di disciplina degli studenti saranno presi provvedimenti disciplinari a carico degli studenti che non rispetteranno il presente Regolamento.

Art. 23 - Il funzionamento di ogni laboratorio è regolato secondo le esigenze del laboratorio stesso e le norme di comportamento sono affisse nel singolo laboratorio.

REGOLAMENTO PALESTRE

Art.1 La palestra permette l'esercizio delle attività motorie degli studenti, quale mezzo educativo, oltre che del fisico, anche del comportamento.

Art.2 Oltre agli esercizi di formazione e di sviluppo generale, devono essere possibili le esercitazioni di atletica come stimolo di interessi e mezzo di padronanza fisica disciplinare e morale.

Art.3 Al fine di educare ad un leale comportamento non solo agonistico ma anche collaborativo possono essere organizzati giochi e competizioni sportive all'interno dell'Istituto o in campi esterni. Il Consiglio d'Istituto autorizza tali attività, sulla base della programmazione presentata dai Docenti di educazione fisica congiuntamente e approvata dal Collegio Docenti. I docenti, attraverso un proprio referente, consegneranno per tempo l'intera programmazione, contenente i dati necessari all'attività amministrativa connessa (prenotazioni strutture, pullman, ambulanze, individuazione accompagnatori...)

Art.4 L'impiego della palestra e del campo di gioco deve essere predisposto, in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione, per tutte le classi.

Art.5 Per motivi di igiene gli studenti in palestra devono utilizzare scarpe da ginnastica e indumenti adatti che vanno indossati e tolti negli appositi spogliatoi. Le condizioni ambientali della palestra e dello spogliatoio (temperatura, ventilazione, illuminazione) devono rispondere ai requisiti richiesti dalle norme igienico sanitarie specifiche.

Art.6 Almeno due volte l'anno, nel primo e nell'ultimo mese dell'attività didattica, i docenti di educazione fisica redigono una relazione sullo stato dei locali, delle attrezzature e degli indumenti proponendo altresì gli adeguamenti, le riparazioni ed i rinnovi che ritengono necessari. Tale documento va consegnato all'Ufficio Tecnico ed in copia al Dsga e Presidenza che valuta gli interventi e gli acquisti.

Art.7 I docenti di educazione fisica dispongono di un locale idoneo per la custodia dei materiali.

Art.8 Gli spostamenti delle classi nell'Istituto devono avvenire in modo da non disturbare altri gruppi scolastici e sempre nel rispetto dei locali e delle attrezzature di uso comune.

Art.9 È compito dei docenti tenere aggiornato il registro elettronico.

NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Tutto il personale è tenuto ad osservare le indicazioni impartite. Comportamenti non conformi richiederanno la messa in atto dei provvedimenti regolativi previsti dalla normativa vigente. Si confida nel senso di corresponsabilità e di collaborazione da parte di tutto il personale. Si fa, inoltre, riferimento al Contratto Integrativo di Istituto, apposita sezione dedicata alla materia.

Obblighi dei lavoratori art. 20 del d.lgs. 81/2008

Art.1 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Art.2 I lavoratori devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art.3 I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art.4 Nota informativa in merito ai compiti dei lavoratori

Ogni dipendente è tenuto a:

- Informarsi e documentarsi sul modo d'uso corretto e sicuro di ogni apparecchiatura elettrica utilizzata.
- Verificare l'integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo; in particolare controllare l'integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione. In caso di evidente difettosità non utilizzare l'attrezzatura e comunicare al più presto il problema all'Ufficio Tecnico.
- Non introdurre in Istituto né utilizzare apparecchiature non fornite dalla scuola (ad es. piastre elettriche, caffettiere elettriche, stufette, microonde);
- Evitare riparazioni o interventi "fai da te", con nastro isolante o adesivo a prese, spine, cavi;
- Spegnerne ogni apparecchio quando non è utilizzato;
- Evitare il più possibile l'uso di adattatori, prese multiple o prolunghe; l'alimentazione di più apparecchi da una sola presa può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa con pericolo di innesco di incendio.
- Le apparecchiature elettriche in dotazione ai laboratori (es. fornelli) devono essere utilizzati solo ed esclusivamente durante le attività didattiche programmate dai docenti e il loro utilizzo per altri fini è assolutamente vietato.
- In ogni laboratorio deve essere esposto il regolamento contenente in chiaro le indicazioni di comportamento che devono essere osservate da tutto il personale presente nei laboratori e dagli studenti.

Si ricorda inoltre al personale addetto alle pulizie che:

- è fatto assoluto divieto di conservare prodotti per le pulizie in contenitori diversi dalla loro confezione originale con relativa etichetta;
- è importante prestare attenzione al dosaggio utilizzato: quantità insufficiente di prodotto non consente un lavaggio efficace, mentre quantità eccessive determinano spreco di prodotto, costi maggiori e maggior inquinamento;
- i carrelli per le pulizie non devono essere lasciati in zone di passaggio e accessibili, prive di sorveglianza.

Art.5 Nota informativa in merito alla salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento

Si informa che il personale rientrante nella categoria lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento è soggetto a particolari forme di tutela, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 151/01, D.Lgs 81/2008).

Il piano di valutazione rischi contempla la predisposizione di interventi specifici per le lavoratrici gestanti, gestanti, puerpere e in periodo di allattamento che svolgono lavori affaticanti, sia sotto il profilo fisico che psichico, oppure mansioni che comportano esposizioni a particolari agenti fisici, biologici, chimici potenzialmente pericolosi. In considerazione di quanto sopra esposto, le lavoratrici sono sollecitate a informare tempestivamente la Direzione dello stato di gravidanza, affinché possano essere messi in atto gli interventi cautelativi più idonei alla sicurezza e salute personale.

Si ricorda, inoltre, che. In base a D.Lgs 151/01, le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento hanno diritto a permessi retribuiti per tutte le visite mediche necessarie. Per eventuali chiarimenti il personale dovrà rivolgersi al Dirigente scolastico.

Organigramma e procedura evacuazione

Art.6 La scheda degli incarichi e l'organigramma sono aggiornati annualmente e affissi nei locali dell'istituto. Una copia della scheda è comunque inserita nel fascicolo "procedura di evacuazione" consegnata ad ogni classe/laboratorio.

L'Ufficio Tecnico è direttamente coinvolto nella gestione delle procedure.